



TRIBUNALE DI MASSA
Sezione civile Unica

R.G.V.G 534/2016

IL TRIBUNALE DI MASSA

Riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo Puzone	Presidente
Dott. Alessandro Pellegrini	Giudice rel.
Dott.ssa Elisa Pinna	Giudice

Letta l'istanza per l'integrazione del provvedimento reso nell'ambito del procedimento di reclamo al diniego di omologa al piano del consumatore presentato da Cucurnia Sara Francesca (C.F. CCRSFR80R47G628X);

ritenuto che, effettivamente, il provvedimento di revoca del decreto reclamato non contiene né disposizioni circa le forme di pubblicità né raccomandazioni relative all'attività di controllo dell'OCC nella fase esecutiva del piano, così provvede ad integrazione del provvedimento depositato in data 11.11.2016:

DISPONE

Che il decreto di accoglimento del reclamo e il presente decreto siano pubblicizzati _ a cura della cancelleria_ mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale nella apposita sezione;

Che il Gestore della Crisi relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento del piano al Giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Massa in data 1/12/2022

Il Giudice Estensore

Dr. Alessandro Pellegrini

Il Presidente

Dott. Paolo Puzone

TRIBUNALE DI MASSA
Deposito in Cancelleria
Massa, li 1/12/22



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Sezione Civile Unica

in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

Dr.	Paolo Puzone	Presidente
Dr.	Alessandro Pellegri	Giudice Relatore
Dr.	Elisa Pinna	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza collegiale tenuta, nella medesima composizione sopra specificata, il giorno **08.11.2016**, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

(artt. 737 ss. c.p.c.)

nel procedimento **N. 534/2016 R.G.A.V.G. (Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione)** promosso

da:

CUCURNIA SARA FRANCESCA, C.F. CCRSFR80R47G628X,

DIFENSORE: Avv. MORANDI MATTEO

DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA PASCOLI 44 54100 MASSA

PARTE RICORRENTE-RECLAMANTE

contro:

COMPASS, FINDOMESTIC, BANCA IFIS SPA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

OGGETTO: reclamo in materia di sovraindebitamento.

OSSERVA

Il reclamo è fondato per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.

La motivazione, posta dal giudice di prime cure a fondamento del decreto di rigetto della omologazione, secondo cui parte ricorrente sarebbe stata imprudente nell'assumere obbligazioni sapendo o potendo (e dunque dovendo) sapere di non essere in grado di adempiervi, non appare condivisibile:

- le obbligazioni assunte si riferiscono a spese tutt'altro che voluttuarie, trattandosi di spese necessarie per il *menage* familiare (la signora ha due figli avuti da due diversi uomini con i quali è cessato ogni rapporto);
- parte ricorrente ha assunto tali obbligazioni in periodo cronologicamente anteriore all'inizio dell'inadempimento, dei padri della prole, alle obbligazioni di contribuzione al mantenimento della prole stessa.

Parimenti non condivisibile appare l'ulteriore motivazione, posta a fondamento del provvedimento reclamato, secondo cui parte ricorrente verserebbe in stato di colpa avendo volontariamente cessato una occupazione supplementare che le avrebbe attribuito un reddito aggiuntivo pari ad Euro 200,00 mensili:

- in realtà parte ricorrente non ha fatto altro che una corretta analisi costi benefici, preferendo cessare una occupazione supplementare che le sottraeva tempo e denaro (sotto forma di spese) senza darle un reddito adeguato;
- parte ricorrente è infatti occupata, in via principale, a titolo di lavoratrice subordinata a tempo pieno (con orario di 40 ore settimanali);
- la stessa ha bisogno altresì di tempo da dedicare alla cura della prole;
- l'occupazione cessata era una occupazione aggiuntiva (procacciatrice di affari) che le attribuiva un reddito aggiuntivo di soli Euro 70,00 mensili, a fronte della necessità di sostenere spese (per il trasporto, la contabilità ed altro), impiegando altresì tempo che in tal modo restava verosimilmente sottratto alla cura della prole.

Il professionista che ha svolto la funzione di O.C.C. (dr. Bertilorenzi) ha espresso valutazioni positive sul piano del consumatore presentato, concludendo che lo stesso è *"attendibile, attuabile e ragionevolmente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria"* attestandone la fattibilità.

In particolare, l'OCC ha evidenziato che la signora Cucurnia possiede solo *"alcuni beni mobili che arredano l'abitazione"*, quasi tutti da considerarsi assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.), che il quinto dello stipendio è stato



già "oggetto di cessione al creditore privilegiato BIEFFE 5 SPA": sulla base di tali osservazioni, l'OCC ha ritenuto il proposto piano del consumatore ragionevolmente più conveniente (per i creditori, in particolare chirografari) rispetto alla ipotesi liquidatoria alternativa.

Alla luce di quanto sopra, le conclusioni dell'OCC appaiono condivisibili poiché sorrette da motivazione apparentemente chiara, completa ed esente da vizi logici, da intendersi qui integralmente trascritta quale parte integrante del presente provvedimento.

Il reclamo appare dunque meritevole di accoglimento con conseguente revoca del provvedimento reclamato ed omologazione del piano del consumatore presentato dalla signora Cucurnia e positivamente valutato dall'OCC.

Le spese processuali, trattandosi della applicazione di normativa recentemente entrata in vigore (i decreti attuativi sono intervenuti molto recentemente, diverso tempo dopo l'entrata in vigore della legge n. 3/2012) sulla quale la giurisprudenza non sembra essersi ancora consolidata, sono interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, domanda, azione, eccezione, deduzione e difesa, provvede come segue:

- **REVOCA**, in accoglimento del reclamo, il decreto reclamato;
- **OMOLOGA**, per l'effetto, la proposta di piano del consumatore presentato da parte ricorrente-reclamante **CUCURNIA SARA FRANCESCA**;
- **COMPENSA** interamente tra tutte le parti le spese processuali relative al presente grado di reclamo.

Così deciso il giorno **08/11/2016** nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Civile Unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Giudice Estensore
Dr. Alessandro Pellegrini



Il Presidente
Dr. Raolo Puzone

3



del 11/11/2016
Funzionario Giudiziario
M. R. Fucini